

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno,
ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione)

INDAGINE CONOSCITIVA SUI PROVVEDIMENTI
IN ITINERE DI ATTUAZIONE E DI REVISIONE DELLA
PARTE II DELLA COSTITUZIONE

9° Resoconto stenografico

SEDUTA DI GIOVEDÌ 30 OTTOBRE 2003

(Antimeridiana)

Presidenza del presidente PASTORE

INDICE

Audizione dei rappresentanti della Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome

PRESIDENTE	Pag. 3, 9, 14 e <i>passim</i>	COTA	Pag. 3, 15, 16 e <i>passim</i>
* BASSANINI (DS-U)	8, 12	* LA FORGIA	7, 8, 17 e <i>passim</i>
D'ONOFRIO (UDC)	9, 17, 18		
PASSIGLI (DS-U)	14		
VILLONE (DS-U)	16		
VIZZINI (FI)	10		

N.B.: Gli interventi contrassegnati con l'asterisco sono stati rivisti dagli oratori.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le autonomie: Aut; Unione Democratica e di Centro: UDC; CCD-CDU-DE; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Misto: Misto; Misto-Comunisti italiani: Misto-Com; Misto-Lega per l'autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-Movimento territorio lombardo: Misto-MTL; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito repubblicano italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti Democratici Italiani-SDI: Misto-SDI; Misto Udeur Popolari per l'Europa: Misto-Udeur-PE.

Intervengono, in rappresentanza della Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome, il presidente del Consiglio regionale del Piemonte Roberto Cota e il presidente del Consiglio regionale dell'Emilia Romagna Antonio La Forgia, accompagnati dal dottor Marco Zanini e dal dottor Paolo Pietrangelo.

I lavori hanno inizio alle ore 8,40.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione dei rappresentanti della Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito dell'indagine conoscitiva sui provvedimenti *in itinere* di attuazione e di revisione della Parte II della Costituzione, sospesa nella seduta del 29 ottobre.

È in programma oggi l'audizione dei rappresentanti della Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome.

Comunico che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il proprio assenso. Se non ci sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Sono presenti, in rappresentanza della Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome, il presidente del Consiglio regionale del Piemonte Roberto Cota e il presidente del Consiglio regionale dell'Emilia Romagna Antonio La Forgia, accompagnati dal dottor Marco Zanini e dal dottor Paolo Pietrangelo.

Ringrazio i nostri ospiti per essere intervenuti e per il documento consegnato contenente proposte in merito alla riforma della Parte II della Costituzione.

Do senz'altro la parola al presidente Cota.

COTA. Signor Presidente, onorevoli senatori, intendo svolgere alcune considerazioni relative all'impianto generale della proposta di riforma presentata dal Governo, la cui valutazione è assolutamente positiva per tre ordini di motivi.

Innanzitutto, si realizza la devoluzione attraverso il trasferimento dallo Stato alle Regioni delle competenze legislative esclusive in tre materie importanti. Ritengo che tale previsione, che ricomprende il testo dell'altra proposta che era già stata approvata dai due rami del Parlamento in prima lettura, sia assolutamente positiva. In primo luogo perché, dal punto

di vista generale dell'impianto, uno dei problemi che si era massimamente rilevato sul fronte delle Regioni era la mancanza di chiarezza in ordine alle competenze: troppe competenze concorrenti che, oltre a scatenare conflitti davanti alla Corte costituzionale, creavano anche una difficoltà operativa proprio da parte delle Regioni; infatti, non si capisce mai chi fa che cosa e fino a che punto le Regioni si possano spendere poi concretamente nell'attività normativa. In secondo luogo, è positiva dal punto di vista della qualità, perché queste tre materie sono importanti; alcune sono già state sperimentate per quanto riguarda la legislazione regionale, dunque si coglie evidentemente il salto di qualità e il passo in avanti che si potrebbe fare attraverso l'attribuzione di una competenza legislativa esclusiva.

Il secondo ordine di considerazioni sull'impianto generale è legato all'introduzione del Senato federale. In un'architettura federale non esiste un sistema bicamerale perfetto, ma una delle Camere è rappresentativa degli interessi del territorio. Mi pare che il Senato federale vada in questa direzione: vi è un superamento del sistema bicamerale perfetto in ordine alle competenze e vi è anche una rappresentanza territoriale, che si individua dal punto di vista della eleggibilità perché componenti del Senato federale potranno essere soltanto soggetti che hanno ricoperto cariche elettive nelle Regioni. Su questo punto ho sentito parlare anche della possibilità di inserire altri soggetti, per esempio i rappresentanti delle cosiddette autonomie funzionali: sono assolutamente contrario a questo ragionamento perché ritengo che i soggetti che possono essere eletti nel Senato debbano essere persone che hanno ricoperto incarichi elettivi e che quindi hanno rappresentato le varie comunità negli organismi intermedi; non possono essere soggetti che non sono stati eletti e dunque sarebbero inevitabilmente autoreferenziali.

Un altro aspetto positivo è che il Senato federale dovrà deliberare con la presenza di almeno un terzo dei rappresentanti delle Regioni.

Sempre in ordine alle competenze di questo ramo del Parlamento, esiste una chiara differenza tra le competenze della Camera, le competenze delle Senato e le competenze che sono di entrambi i rami del Parlamento, quelle più importanti, che è giusto siano dei due rami del Parlamento.

Il terzo ordine di considerazioni generali, per cui esprimo un giudizio positivo sull'impianto della proposta presentata, è legato alla previsione di una Corte costituzionale con una rappresentanza del territorio. Ovviamente non ci può essere un mandato imperativo per i giudici costituzionali, perché nel momento in cui decidono sono giudici e quindi dovrebbero essere imparziali per definizione, però è ovvio che, come esistono diverse sensibilità che probabilmente fanno capo alla originaria designazione, così è giusto che tra queste sensibilità vi siano anche quelle dei territori, attraverso la designazione da parte del Senato federale.

Vengo rapidamente ad alcuni aspetti che potrebbero essere migliorati nell'impianto pur positivo della proposta e ad altri che forse dovrebbero essere meglio precisati.

La prima considerazione è relativa all'interesse nazionale, previsto come limite anche alla competenza legislativa esclusiva regionale. Questa previsione è evidentemente il risultato di una mediazione, che considero positivamente rispetto alla ipotesi originaria. La preoccupazione è che l'interesse nazionale non faccia rientrare dalla finestra la competenza ripartita, che invece è uscita dalla porta. Per tale motivo considero positiva la mediazione raggiunta a livello politico rispetto all'inizio: la valutazione dell'interesse nazionale è lasciata al Senato federale e non alla Corte costituzionale, che avrebbe potuto, a mio avviso, paralizzare l'attività delle Regioni con una serie di pronunciamenti ripetuti. Infatti, ormai si fa ricorso alla Corte costituzionale quasi tutti i giorni; purtroppo sul fronte regionale sono veramente tantissimi i ricorsi alla Corte costituzionale, mentre la valutazione da parte del Senato è qualcosa di molto più corposo.

Poi, anche nel caso di valutazione contrastante tra il Senato e il Consiglio regionale, mi sembra che un ruolo arbitrale sia attribuito al Presidente della Repubblica; ciò dovrebbe rafforzare ulteriormente il peso e la gravità di un'eventuale decisione di annullamento di una legge regionale. Però una preoccupazione per la chiarezza del riparto delle competenze tra Stato e Regioni esiste, e dico chiaramente che sarebbe meglio non vi fosse una previsione dell'interesse nazionale.

Un altro aspetto da considerare è quello legato alla contestualità dell'elezione del Senato rispetto ai Consigli regionali. Se il Senato federale deve essere Camera rappresentativa dei territori, occorre allora prevedere che la sua elezione sia contestuale rispetto a quella dei Consigli regionali. Come per quanto riguarda l'interesse nazionale, anche su questo punto è stata manifestata una certa preoccupazione da parte della Conferenza dei Presidenti dei Consigli regionali.

Su questo punto rilevo che il ministro Bossi si è subito attivato, dimostrando grande sensibilità nell'annunciare un emendamento in questo senso.

Altro aspetto critico è quello legato all'esigenza di una rappresentanza diretta delle Regioni all'interno del Senato federale. È pur vero che si tratta di una Camera rappresentativa delle Regioni, il Senato federale è però soggetto ad un sistema di elezione sostanzialmente simile a quello della Camera dei deputati, nel senso che nelle previsioni della riforma è eletto a suffragio universale. Ciò è anche giusto perché probabilmente occorre trovare un punto di incontro tra una Camera comunque rappresentativa anche a livello politico e una Camera che fosse soltanto rappresentativa degli interessi territoriali, però è assolutamente necessaria l'introduzione di rappresentanti designati direttamente dalle Regioni. Il ministro Bossi ha già parlato di assegnare la carica di senatore ai Presidenti delle Giunte regionali; sono assolutamente d'accordo, forse bisognerà ragionare anche sul tipo di competenza che poi i Presidenti dovranno avere in sede di Senato federale perché, obiettivamente, un Presidente di Regione non può essere presente a tutte le sedute del Senato e svolgere un lavoro ordinario di Commissione; forse occorrerà prevedere che i Presidenti possano partecipare solo alle votazioni più importanti. È

comunque necessaria una presenza di rappresentanti disegnati direttamente dalle Regioni e questa va estesa il più possibile. Penso anche ad una rappresentanza dei Consigli regionali, quindi ad alcuni componenti del Senato designati da parte dei Consigli regionali; potrebbe trattarsi di qualche unità, ad esempio un rappresentante per Regione.

Un altro aspetto riguarda l'introduzione delle Commissioni territoriali, previste nell'articolato tra le modifiche all'articolo 72. Su questo punto occorre certamente risolvere il rapporto con le Commissioni ordinarie, sempre previste dall'articolo 72 della Costituzione, che attualmente non sono escluse nel futuro Senato federale. A mio avviso, il rapporto tra Commissioni ordinarie e Commissioni territoriali va risolto a favore di queste ultime, che sono importantissime e dovrebbero avere un ruolo assolutamente preminente.

Vorrei ora fare un'altra considerazione in merito alle competenze del Senato federale. Apprezzo pienamente l'emendamento annunciato dal ministro Bossi, che attribuisce al Senato federale una competenza non solo in tema di perequazione delle risorse ma anche in tema di legge finanziaria e di bilancio; era assolutamente necessario, perché non solo il Senato federale deve avere competenza sul volume delle risorse assegnate alle Regioni ma anche su tutte le risorse obiettivamente disponibili.

Un'altra considerazione che lascio alla Commissione è quella relativa alla normazione sulle Province e sui Comuni. L'individuazione delle funzioni che spettano alle Province e ai Comuni è di competenza del Senato federale; potrebbe però essere individuata anche una competenza in ordine alla legge elettorale di tali enti.

Per quanto riguarda l'abrogazione del terzo comma dell'articolo 116 della Costituzione, qualcuno afferma che si sta facendo un passo indietro, perché sostanzialmente tale articolo prevedeva la possibilità di attribuire ulteriori competenze legislative esclusive attraverso il cosiddetto federalismo differenziato. Dopo averci riflettuto sopra, devo dire che non sono poi così d'accordo, nel senso che preferisco un'attribuzione più chiara di competenze legislative esclusive attraverso il meccanismo dell'attribuzione per via costituzionale piuttosto che lasciare all'interno della Costituzione la previsione di una procedura macchinosa, che poi alla fine rischia di non realizzarsi. Infatti, l'articolo 116, terzo comma prevedeva delle intese e bisognava disciplinare come e quando queste potevano realizzarsi – forse negli Statuti, per quanto riguarda le Regioni, e mediante leggi per quanto riguarda lo Stato – ma poi, alla fine, chi decideva sulla possibilità delle Regioni di avere una determinata competenza era comunque lo Stato. Quindi, non la vedevo come una norma così federalista e così positiva.

In conclusione, vorrei fare una breve osservazione sulle norme transitorie, su cui è difficile esprimere un giudizio senza avere prima ben chiaro il testo finale. Ci sarà certamente un problema di definizione della durata della legislatura; infatti, se l'elezione deve essere contestuale, occorrerà disciplinare il rapporto e il susseguirsi delle varie legislature a livello di Senato federale.

LA FORGIA. Signor Presidente, credo che la Commissione abbia già potuto registrare la difficoltà che un'associazione composita sotto il profilo politico come la nostra incontra ad esprimere posizioni che possano essere considerate rappresentative dell'insieme degli orientamenti e delle valutazioni presenti al suo interno. Quanto dirò integrerà, in parte, l'intervento del presidente Cota; in particolare, sul tema concernente la costituzione del Senato federale, sarà ad esso complementare.

Il punto sul quale vorrei richiamare l'attenzione della Commissione, e che sta molto a cuore – per una ragione che credo sia da considerarsi valida o comunque comprensibile – alla Conferenza dei Presidenti dei Consigli regionali, è la questione del *simul stabunt, simul cadent*, a proposito di ciò che può o deve accadere nei casi estremi concernenti la vita di un Consiglio regionale, con riferimento alle condizioni del Presidente della Regione. Credo che la Commissione e i suoi membri si siano resi conto dell'affanno con il quale si sta procedendo alla stesura degli Statuti da parte dei Consigli regionali e dell'attenzione concentrata sulla forma di Governo; ci si rende anche conto del rischio che la scelta compiuta (ancorché formalmente e in termini transitori) dalla riforma costituzionale del 1999, che ha introdotto l'elezione diretta del Presidente della Regione, venga revocata in dubbio, cioè sia modificata nella stesura degli Statuti regionali con un ritorno indietro verso più o meno esplicite forme di Governo strettamente parlamentari.

L'obiezione più forte sollevata nei confronti dell'attuale dettato costituzionale è che non consente di trattare casi estremi: impedimento, morte, dimissioni non derivanti da crisi di fiducia politica tra il Presidente della Regione e la sua maggioranza. Dalla Conferenza dei Presidenti dei Consigli regionali è stata messa a punto pertanto una proposta di modifica dell'articolo 126 della Costituzione, che ha precisamente l'intenzione di consolidare l'opzione presidenziale, cioè dell'elezione diretta del Presidente, sia pure cercando di rimuovere certi aspetti di difficoltà. La proposta intende rompere l'automaticità dello scioglimento del Consiglio nei casi in cui il Presidente della Regione cessa dalla sua carica per morte o impedimento permanente (addirittura con una certa puntigliosità abbiamo distinto i casi in cui l'impedimento permanente sia tale da consentire o meno la formulazione delle dimissioni) o per incompatibilità sopravvenute. Lo Statuto regionale ha il compito di disciplinare le forme nelle quali il Consiglio può procedere egualmente a dotare la Regione di un Presidente della Giunta e quindi del Governo regionale.

Approfittiamo di questa proposta di intervento sull'articolo 126 per affidare allo Statuto regionale la definizione di forme, modi e casi in cui il Presidente della Regione può ricorrere di sua iniziativa alla questione di fiducia. L'intenzione fondamentale non è di mettere in discussione la stretta connessione tra elezione diretta del Presidente, lo stare in Consiglio con una sua maggioranza, e la vita del Consiglio regionale; non di mettere in discussione questo legame stretto. Essa intende definire le modalità per trattare i casi estremi, per facilitare o aiutare il consolida-

mento della forma di Governo suggerita dalla riforma costituzionale del 1999 negli Statuti regionali.

Per quanto riguarda il Senato federale, la nostra opinione – come si comprendeva in qualche modo dalle parole del presidente Cota – si distingue piuttosto nettamente dalle proposte di iniziativa della maggioranza parlamentare in discussione in Parlamento. In un documento che contiene formulazioni forse anche eccessivamente futuribili, abbiamo sottolineato che con la riforma del 2001, che sotto questo profilo a me sembra venga sostanzialmente confermata dalla proposta della maggioranza parlamentare e di Governo, si è introdotto un sistema che costituisce un'ampia area di legislazione concorrente; un sistema che, per assicurare la necessaria flessibilità istituzionale, comporta forme consistenti di ridondanza nel processo decisionale.

Se questo è il punto, l'esigenza di un Senato federale, di un Senato federale dotato di specifiche caratteristiche, non è soltanto estetica o di ingegneria costituzionale o istituzionale: è un'esigenza concreta, legata alla efficacia del sistema istituzionale che viene ridisegnato. È particolarmente necessario, secondo il nostro punto di vista, che il Senato federale sia fortemente connesso nella sua vita e nella sua composizione alla vita dei Consigli e dei Governi regionali.

Nelle note che la Conferenza dei Presidenti dei Consigli regionali ha predisposto c'è un'ipotesi – che effettivamente può essere facilmente criticabile – secondo la quale siano gli stessi Consigli regionali a determinare le modalità di elezione dei senatori federali attribuiti a ogni singola Regione, scegliendo tra una gamma di possibilità, da una elezione totalmente indiretta a una totalmente diretta, con varie soluzioni intermedie.

BASSANINI (*DS-U*). Nella Costituzione degli Stati Uniti all'origine vi era una soluzione del genere.

LA FORGIA. Allora evidentemente non è tanto futuribile. Comunque ci preme che i senatori di ciascuna Regione chiamati a rappresentare quel territorio nel Senato federale in modo effettivo siano eletti contestualmente allo svolgimento delle elezioni del Consiglio regionale ed abbiano una durata che coincida con quella del Consiglio regionale stesso. Questa posizione non solo ammette ma prevede come fisiologica la possibilità che il Senato federale si rinnovi in tempi diversi, con una continuità legata all'andamento dei Consigli regionali.

Per ciò che riguarda invece le competenze del Senato federale e i suoi rapporti con la Camera dei deputati in un sistema bicamerale non più perfetto, naturalmente anche a noi pare ovvio che la forte caratterizzazione di rappresentanza territoriale spostata sulla sola Camera dei deputati il rapporto di fiducia con il Governo nazionale; inoltre – ma su questo, almeno nell'approccio, vi è un consenso sostanzialmente convergente di tutte le proposte in discussione – ciò implica una divisione del lavoro che assume come parametro le disposizioni dell'articolo 117 della Costi-

tuzione, o meglio l'assetto delle competenze e delle potestà legislative distribuite tra Parlamento e Assemblee regionali.

PRESIDENTE. Ringrazio i presidenti La Forgia e Cota per i temi che hanno portato all'attenzione della Commissione.

D'ONOFRIO (*UDC*). Signor Presidente, in qualità di relatore alla Commissione sui disegni di legge n. 2544 e connessi, vorrei dare preliminarmente un chiarimento interpretativo al presidente Cota. Nel disegno di legge costituzionale presentato dal Governo non si dice più che l'interesse nazionale costituisce un limite alla competenza legislativa delle Regioni, affermazione che poteva far sorgere il dubbio che vi fosse una competenza concorrente, anche se generale. L'articolo 31 della proposta del Governo stabilisce un principio diverso (che ovviamente può essere condiviso o meno): «Il Governo, qualora ritenga che una legge regionale pregiudichi l'interesse nazionale della Repubblica (...)». È cosa diversa dal limite: occorre che vi sia una valutazione del Governo secondo la quale la legge regionale sia talmente contraria all'interesse nazionale da pregiudicarlo. L'ipotesi dell'iniziativa del Governo non parte più dal limite alla competenza legislativa regionale, ma da un'altra ipotesi. Si può condividere o meno questo modello, ma non si tratta, lo ribadisco, di un limite generale alla competenza regionale.

Venendo ora alle questioni che invece desideravo porre ai nostri ospiti, ho l'impressione che la difficoltà di fronte alla quale ci troviamo sia la stessa di fronte alla quale vi trovate voi nei Consigli regionali. Questi ultimi non sono eletti per rappresentare le istituzioni locali, tant'è vero che non mi risulta che nel Consiglio regionale vi siano persone elette dai Consigli comunali o da quelli provinciali. Per quale ragione, allora, dovrebbe esservi una rappresentanza dei Consigli regionali in un organo che ritengo rimanga dello Stato? Se il Senato federale è un organo dello Stato federale, ma non è un organo rappresentativo di autonomie locali, è un tipo di organo; se invece è una assemblea consultiva della Camera dei deputati che rappresenta le autonomie locali, è un'altra cosa.

I Consigli regionali non sono eletti per rappresentare i territori e basta; sono eletti contestualmente all'elezione del Presidente regionale (fino ad ora; poi vedremo gli statuti), quindi tendono ad esprimere le maggioranze di governo. È il criterio che abbiamo seguito quando abbiamo approvato la legge costituzionale n. 1 del 1999, in base alla quale i cittadini di ogni Regione sono chiamati a scegliere tra proposte alternative di governo in base alle quali determinano la composizione del Consiglio regionale (perché chi vince le elezioni ottiene un certo numero di consiglieri in più rispetto agli altri, non c'è un criterio di rappresentanza proporzionale). Mi chiedo se tale logica, secondo cui i cittadini sono chiamati ad eleggere maggioranze di governo sulla base di valutazioni politiche e territoriali (quando voto per il Governo del Lazio, evidentemente, essendo un cittadino della Regione Lazio, immagino di votare secondo quelli che ritengo i criteri prevalenti del buon governo dell'una o dell'altra proposta, o anche

per ragioni politiche), debba essere la stessa con cui scelgo anche i senatori del Lazio. Vorrei chiedere se la contestualità con il Consiglio regionale, una volta assunto che l'elezione di detto Consiglio è legata alla formazione di una maggioranza di governo regionale, vada intesa nel senso che deve essere coincidente con la formazione del Senato federale o se siano due cose separabili. Lo chiedo perché è una questione fondamentale che riguarda il rapporto tra Senato federale ed organismi locali e immagino sia anche il modo con il quale i consiglieri regionali vedono il loro rapporto con le Giunte regionali. Mi chiedo se questo rapporto tra Consigli e Giunte regionali debba essere talmente esclusivo da rappresentare il motivo per cui si regge il Senato federale. Si tratta di un punto delicato. Ieri abbiamo esaminato una questione diversa, se cioè la continuità del lavoro legislativo del Senato sia compatibile con la presenza di persone che dovrebbero svolgere altri compiti (Sindaci, Presidenti di Regione, Presidenti di Provincia), ma questo è un problema diverso. Oggi mi chiedo, visto che avete posto la questione della contestualità di elezione con i Consigli regionali (questione alla quale lo stesso Governo, con il ministro Bossi, ha indicato di essere sensibile; ma vedremo l'emendamento quando sarà presentato dal Governo), se tale contestualità costituisca un fatto puramente accidentale di tempo, e allora non deve esservi nessuna coincidenza con le maggioranze politiche che sono orientate a formare i Consigli regionali sulla base del Governo regionale, o se invece sia sostanziale, se cioè tende a far scomparire la natura statale del Senato facendolo diventare una somma di Consigli regionali, che è cosa diversa. Non sono due ipotesi impossibili; l'importante è capire che cosa vogliamo. Non possiamo però volere un organo dello Stato e contemporaneamente dire che è formato in modo tale che non ci sia l'elemento dello Stato, si tratta di una contraddizione interna che evidentemente deve essere sanata. Lo dico perché capisco l'obiezione alla proposta che viene dal presidente La Forgia (immagino come orientamento generale dei Consigli regionali), però mi chiedo se questa richiesta è stata maturata sapendo che si sta parlando di un organo dello Stato, e non della Regione. Se si tratta di un organo dello Stato che ha una sua autonomia specifica, discutiamo di come è formato; se invece è una somma di organismi politici regionali, è un'altra cosa.

VIZZINI (FI). Signor Presidente, innanzi tutto vorrei ringraziare i rappresentanti dei Consigli regionali per quanto ci hanno esposto e rassicurare il presidente La Forgia che, sulla linea delle cose che egli ha detto in tema di statuti e di articolo 126 della Costituzione, è stato ieri depositato al Senato un disegno di legge costituzionale, a firma di chi vi parla e di senatori che appartengono a quasi tutti i Gruppi parlamentari presenti, dal senatore Bassanini al senatore Mancino e ad altri ancora, che prevede l'attenuazione della rigidità del principio del *simul stabunt, simul cadent* nelle ipotesi di impedimento permanente, morte o dimissioni derivanti dall'assunzione di tre incarichi istituzionali, che sono la Presidenza del Consiglio dei ministri e l'assunzione di un Ministero o la nomina a Commis-

sario europeo. I numerosi Gruppi che hanno firmato tale disegno di legge fanno pensare che sia un provvedimento che potrebbe andare avanti con una sua autonomia e con una sua rapidità.

Passando alle domande, vorrei chiedere in primo luogo un giudizio sulla validità di un provvedimento che dovrebbe consentire di uscire dalla giurisdizione per avere finalmente una stanza di compensazione politica che risolve i problemi tra lo Stato e le Regioni; lo domando ai rappresentanti delle Regioni perché lo domando a me stesso. Il primo comma dell'articolo 127 della Costituzione rimane vigente nel disegno di legge costituzionale presentato dal Governo: «Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione». Quindi, se ci siamo lamentati fino ad ora che con il nuovo Titolo V della Costituzione (così è venuto a dirci più volte il Ministro per gli affari regionali) è aumentato a dismisura il ricorso alla Corte costituzionale, il problema permarrà. Secondo me la soluzione potrebbe essere quella che voi avevate previsto e che noi non vogliamo attuare, ma su questo punto tornerò più avanti. La mia domanda è se si ritiene che la permanenza dell'articolo 127, primo comma, nel disegno di legge del Governo riduca o aumenti il ricorso alla giurisdizione per risolvere i problemi tra Stato e Regioni.

Seconda domanda: emerge costantemente un problema, che può essere trattato in più modi, che però è sempre lo stesso. Da un lato, si sostiene che in questa nuova forma di Senato federale è opportuno che siano presenti le rappresentanze, c'è chi dice delle Regioni, c'è chi dice addirittura delle autonomie (ieri abbiamo ascoltato la proposta delle Province); al contempo, però, si dice: meno male che ci sarà l'emendamento del Governo per cui anche la legge finanziaria dovrà essere approvata dal Senato federale. Vorrei sapere se ritenete possibile che in una democrazia occidentale vi sia un organismo che deve affrontare e votare su punti che sono parte fondamentale del progetto di Governo, di qualunque Governo, da chiunque presieduto, senza che questo ramo del Parlamento che deve esprimere la sua approvazione abbia legami di alcun tipo con il Governo e con la maggioranza che governa il Paese. Sostenere, cioè, che la finanziaria deve essere approvata da un organo misto in cui sono presenti la rappresentanza dei partiti e la rappresentanza del territorio avrebbe una conseguenza precisa, se guardiamo a quello che sta succedendo in questi giorni al Senato: con la legge finanziaria di pertinenza del Senato e la situazione che si è creata quest'anno al Senato, il Governo sarebbe già a casa, se chi deve approvare il documento di politica economica e finanziaria non ha in qualche modo un legame con chi ha vinto le elezioni politiche e deve portare avanti il proprio programma. Il discorso riguarda sia questo aspetto, sia talune materie fondamentali cosiddette concorrenti: si pensi ad un provvedimento di legge sull'energia, che il Senato dovrebbe affrontare con parola definitiva secondo quanto prevede questa riforma, e che in buona sostanza esporrebbe il Governo al rischio di non avere una maggioranza proprio laddove si deve approvare una parte fonamen-

tale del suo programma. Ciò non vale ovviamente per questo Governo, vale per il concetto della stabilità e della governabilità di chiunque sia chiamato a svolgere tale funzione. Vorrei sapere se secondo voi si può trovare una mediazione tra una rappresentanza politica-partitica (perché quando c'è gente eletta dal popolo quella è la rappresentanza) e una rappresentanza degli interessi territoriali. Probabilmente la precedente riforma del Titolo V della Costituzione una soluzione l'aveva data, ma non vorrei che poi, alla fine, si arrivasse ad una Commissione dove insieme lavorano senatori, deputati e rappresentanti delle autonomie, che esprime pareri vincolanti; tutto sommato sarebbe una scelta che finirebbe per vincolare le Assemblee quando devono approvare le leggi ma senza incidere sui numeri delle maggioranze parlamentari che si vengono a formare rispetto al progetto di Governo.

Un'ultima domanda, che ho rivolto personalmente anche ieri ai rappresentanti delle Province: vorrei sapere se i Consigli regionali ritengono o meno indispensabile che l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione sia, se non preventiva, almeno contestuale all'entrata in vigore del nuovo ordinamento giuridico costituzionale, oppure se senza il federalismo fiscale si possa pensare lo stesso che diventi operativo un provvedimento di legge come quello che stiamo esaminando.

BASSANINI (*DS-U*). Vorrei porre rapidamente alcune domande, chiedendo scusa se, a differenza del collega D'Onofrio, non darò spiegazioni: d'altra parte, lui è relatore ed è opportuno che lo faccia; inoltre è uno dei quattro saggi, cioè uno degli autori del testo del Governo.

Vorrei sapere a che tipo di Senato pensate, perché i modelli conosciuti sono diversi: è Senato, di uno Stato federale, il Senato americano, è Senato il *Bundesrat* tedesco, è Senato il Senato francese; sono tre modelli profondamente diversi tra loro. È vero che la Francia non è uno Stato federale però chi studia l'attuale progetto di legge sulle *responsabilités locales* vede che perfino quel Paese sta profondamente modificandosi e andando verso una soluzione intermedia tra lo Stato unitario e quello federale. Allora, una cosa è un Senato che essenzialmente rappresenta i territori e il momento della concertazione nella legislazione nel sistema federale e nel contempo garantisce l'autonomia e i poteri legislativi delle Regioni, altra cosa è un Senato che ha funzioni essenzialmente di garanzia, altra cosa ancora un Senato misto tra i due – che in fondo è quello che il progetto del Governo propone – con una funzione di rappresentanza territoriale e una funzione di garanzia.

Vorrei inoltre sapere se pensate, come credo, che nello scegliere questa soluzione comunque bisogna tenere conto del fatto che sopravviverebbero la Conferenza Stato-Regioni e la Conferenza unificata, sia pure con compiti diversi da quelli della concertazione a garanzia dell'autonomia nella legislazione, essendovi tutta un'ampia sfera di confronto e di concertazione nelle attività di governo e nell'attuazione delle leggi che non entrerebbe nei compiti propri di una istituzione come il Senato federale e che è bene che rimanga in una sede nella quale i governi del Paese –

quello nazionale e quelli regionali e locali – abbiano il modo di confrontarsi, concertare e trovare soluzioni nell'ambito del loro competenze.

Se è così, sulla questione posta anche dal senatore Vizzini sulle competenze, che presenta un punto assai delicato, quello della decisione sulla ripartizione delle risorse, la mia personale opinione è che, se si entra nella logica propria di un Stato federale dove la sovranità non è più esclusivamente imputabile allo Stato nazionale ma si distribuisce, la ripartizione delle risorse è un momento di inevitabile confronto e concertazione; quindi è nella logica di un sistema federale che non possa decidere il Governo da solo condizionando la sua maggioranza. Certo, non si può mettere sotto il Governo, che è in grado attraverso la questione di fiducia alla Camera di evitare soluzioni che non lo vedono d'accordo; però, nel Senato federale il Governo è costretto a trovare, sulla ripartizione delle risorse, un punto di incontro, di mediazione, di compromesso con chi rappresenta il territorio. Questo è nella logica di un sistema federale, nel quale su quello che è di tutti, le risorse, occorre trovare un incontro tra le istituzioni che governano il Paese, che non sono più solo lo Stato nazionale, ma anche le istituzioni regionali e locali. In quest'ottica, una decisione bicamerale sulla legge finanziaria e comunque sui provvedimenti che incidono sulla ripartizione delle risorse diventerebbe una questione fondamentale. Vorrei sapere se anche voi ritenete che sia così, oppure se su questo si può discutere.

Infine, vengo ad una questione che non ho ben compreso, ma su cui trovo che ci sia molta confusione di idee. Il presidente La Forgia ha detto – giustamente, a mio avviso – che in sostanza il testo del Governo lascia fondamentalmente intatto il Titolo V della Costituzione (vi apporta modifiche non irrilevanti ma concentrate su singoli punti importanti). Tra gli altri punti che lascia intatti, salvo l'istruzione e la sanità che non è ovviamente poco, vi è il terzo comma dell'articolo 117, riguardante le competenze concorrenti. Si può discutere di questo tema, ma non penso si possa dire che questa disposizione ha aumentato la conflittualità perché, quando si vanno a vedere i dati, si rileva che questa non è aumentata da parte delle Regioni, semmai da parte del Governo, e comunque rarissimamente è motivata dalle competenze concorrenti. Insieme al collega Villone abbiamo presentato una proposta in cui il terzo comma dell'articolo 117 è soppresso e assorbito in una diversa formulazione che non prevede più l'elenco delle competenze concorrenti. Quindi, come vedete, non ci sono neppure tabù da parte nostra, cioè da parte di chi viene accreditato come responsabile del Titolo V della Costituzione (anche se poi, per la verità, il Senato non ha concorso a suo tempo alla formulazione positiva del testo).

Ora voi pensate che si possa ragionare su un'ipotesi di diversa definizione del riparto delle competenze legislative che preveda, come mi sembrava affermare il Presidente del Consiglio regionale del Piemonte, una riduzione delle competenze concorrenti?

Ciò non è previsto nella proposta del Governo però potrebbe esserlo, signor Presidente e signor relatore, a seguito dell'approfondimento che la

Commissione dovrà svolgere. Anche se la Commissione intende lavorare in tempi serrati, ciò non esclude di toccare alcuni punti, anche perché per noi è necessario ripensare le garanzie costituzionali e democratiche nell'ambito della riforma, cioè altri punti non toccati ma – spero – non esclusi dalla posizione del Governo e della maggioranza.

Pensate quindi che si debba aprire anche una riflessione su questo punto oppure che è meglio, tutto sommato, lasciare che si consolidi l'assetto del Titolo V previsto nella proposta del Governo?

Un'ultima questione: non ritenete che, anche se estraneo alla riforma costituzionale, vi sia un problema di contestualità con l'attuazione del nuovo articolo 119 della Costituzione? Si corre infatti il rischio, al momento in cui si tratterà di attuare la riforma, di trovare in ginocchio le Regioni e gli enti locali e di non avere solidi e robusti soggetti capaci di attuare il nuovo assetto federale.

PASSIGLI (*DS-U*). Una breve domanda, signor Presidente. Sull'articolo 126 della Costituzione il senatore Vizzini ha già annunciato che esiste una proposta di legge sottoscritta da molti parlamentari, quindi di probabile e rapida approvazione, che attenua la rigidità di tale norma. Voi ritenete che il superamento di questa rigidità, soprattutto in caso di dimissioni del Presidente – in caso di morte o di impedimento grave diamo per scontata questa ipotesi –, debba essere limitato all'assunzione di particolari cariche o che invece si possa configurare una nomina, ad esempio, nell'ambito di un *ticket*, perché la proposta del senatore Vizzini parla di un Vicepresidente che si presume eletto contestualmente al Presidente?

Qual è il parere dei Consigli regionali circa la possibilità che un Vicepresidente subentri in caso di dimissioni anche non motivate da assunzione di altra carica?

In altre parole, si elegge una persona o si elegge l'espressione di una coalizione? In quest'ultimo caso, ciò potrebbe riguardare anche una duplice figura, cioè il Presidente e il Vicepresidente.

Debbo poi sottolineare, signor Presidente, che non possiamo pensare ad audizioni mantenute nei limiti così ristretti; nulla ci vieta di allungare un po' i tempi e quindi di prevedere che non tutte le audizioni si esauriscano in due o tre giorni. Quando abbiamo audizioni di tale rilevanza, riguardando istituzioni che sono centrali per alcuni aspetti della riforma, credo si possano allungare i tempi senza problemi. Spero che il Governo concordi sul punto.

PRESIDENTE. Senatore Passigli, le faccio presente che la seduta di martedì sera dedicata alla discussione generale è andata pressoché deserta; quindi, i tempi vengono purtroppo rubati anche da certe disattenzioni dei colleghi senatori.

Il Presidente ha l'onere di portare avanti la discussione nel migliore dei modi. Le domande mi sembra siano state poste e credo che ci sia anche il tempo di dare risposte esaurienti. Nel caso vi sia necessità di riflessioni ulteriori i nostri ospiti potranno farci pervenire loro osservazioni scritte.

COTA. Signor Presidente, vorrei iniziare dalle considerazioni del senatore D'Onofrio. Mi auguro che il riferimento all'interesse nazionale non sia visto come un limite, anche se a mio parere sarebbe meglio non vi fosse. Questa è la mia opinione: le Regioni sono mature per poter tranquillamente legiferare. In fondo, esiste già la Costituzione che garantisce tutti; se una legge regionale è incostituzionale, il Governo può sollevare questione di legittimità costituzionale innanzi alla Corte, la quale può pronunciarsi. La formulazione uscita dalla proposta del Governo è certamente migliore rispetto ad un'altra possibile formulazione che significava un netto ritorno alla competenza ripartita, con conseguente giudizio della Corte costituzionale. Certamente, è meglio la proposta del Governo però, se questa non vi fosse, sarebbe ancora meglio.

Con riferimento agli Stati federali devo poi dire, e rispondo anche alle osservazioni del senatore Bassanini sul tipo di Senato che si immagina, che penserei ad un Senato in rappresentanza diretta delle Regioni, cioè ad un modello simile a quello tedesco. Vorrei un Senato territorialmente diviso; si potrebbe, ad esempio, pensare a tre comitati, uno al Nord, uno al Centro e uno al Sud, in modo tale che l'attività legislativa di questa Camera sia assolutamente rappresentativa delle tre diverse realtà esistenti nel Paese. Infatti, non c'è soltanto un problema di Regioni ma c'è anche un problema di blocchi: Nord, Centro e Sud. Questo è il Senato federale che vorrei. Ovviamente, tra il volere e il potere c'è una certa differenza e allora, se occorre ricercare una soluzione percorribile, questa può essere anche quella di creare un Senato in parte rappresentativo anche dei territori, caratterizzato da un sistema di elezione diretta a suffragio universale, nel quale si cominci a intravedere la possibilità di svolgere un'attività su base territoriale. Ovviamente bisogna vedere alla fine da che parte penderà la bilancia, e io mi auguro che penda più da questa parte, cioè dalla parte della rappresentanza diretta delle Regioni e di una previsione di lavoro territoriale.

Circa il problema del *simul stabunt, simul cadent*, ho letto la proposta del senatore Bassanini. Secondo me è un passo in avanti, perché risolve uno dei problemi dei Consigli regionali; infatti, da un lato si vuole attribuire loro la competenza di Parlamenti rappresentativi di milioni di cittadini, dall'altro si lega mani e piedi la loro vita alle sorti di una persona, il Presidente della Regione, ponendoli così nella stessa condizione dei Consigli comunali e provinciali.

È giusto prevedere altre ipotesi di permanenza in vita del Consiglio regionale a fronte di vicende che riguardano il Presidente della Regione: si può anche fare, ad esempio prevedendo la figura di un Vicepresidente o di un Presidente eletto dai Consigli regionali. Il fatto è – me ne rendo conto – che bisogna garantire la stabilità della maggioranza che esce dalle elezioni, per cui un'ipotesi come questa deve essere configurata come fatto del tutto eccezionale, non come lo strumento per delegittimare il Presidente della Regione o per sostituirlo durante il corso della legislatura. Dev'essere comunque un fatto eccezionale.

Circa la permanenza in vita dell'articolo 127 – rispondo al senatore Vizzini – secondo me il problema dei rapporti Stato-Regioni si risolve, o quanto meno si risolve il più possibile, con un modello in cui le competenze siano chiare. L'attribuzione della competenza legislativa esclusiva è un modello che semplifica; rispondo anche sulla questione della competenza concorrente ed esclusiva: io preferisco il modello della competenza esclusiva, perché almeno si sa chiaramente chi fa che cosa. È chiaro che per le Regioni – parlo anche come «sindacalista» delle Regioni – il saldo dev'essere positivo: se si toglie la competenza concorrente per dare alle Regioni la competenza esclusiva, va benissimo, ma se al contrario non si concede alle Regioni la competenza esclusiva su materie importanti, il saldo rischia di essere negativo. Comunque, in generale, il modello preferibile è quello della competenza esclusiva.

Quanto all'attuazione dell'articolo 119, è chiaro che federalismo significa un federalismo costituzionale da un lato e un federalismo fiscale dall'altro. Siamo assolutamente tutti d'accordo nel volere il federalismo fiscale, l'importante è che si faccia qualcosa, che si intraprenda una strada che porti al risultato di concretizzare il federalismo costituzionale e il federalismo fiscale. Se si mette carne al fuoco, bisogna essere in grado di cuocerla, altrimenti si rischia di buttare via tutto. Sono cinquant'anni che si aspetta, e le cose sono andate come sappiamo. C'è stato un miglioramento negli ultimi anni, però le Regioni vogliono risultati concreti. Questa riforma è un risultato concreto, un passo in una direzione irreversibile; per questo la giudico positivamente.

VILLONE (*DS-U*). Siccome è stata prospettata l'ipotesi, che del resto ci è nota, di un Senato diviso territorialmente, cioè per Commissioni a competenza territoriale, vorrei capire se questa è un'opinione espressa a titolo personale dal presidente Cota o esprime un consenso collettivo delle Regioni. La cosa non è politicamente irrilevante.

COTA. Esiste un documento della Conferenza dei Presidenti dei Consigli regionali che valuta positivamente l'istituzione di Commissioni territoriali nel Senato delle Regioni. Certo, bisogna chiarire i rapporti tra le Commissioni territoriali e le Commissioni cosiddette ordinarie, ma – ripeto – c'è una valutazione positiva. Non abbiamo portato il documento, ma vi è stata una discussione, di cui vi rappresento il risultato, che ho potuto verificare leggendo gli atti successivamente. Posso dire che in quel documento vi è una valutazione positiva.

VILLONE (*DS-U*). Signor Presidente, possiamo acquisire agli atti questo documento?

PRESIDENTE. Certamente.

COTA. A nome della Conferenza dei Presidenti, mi riservo di presentare alla Commissione un documento ufficiale.

LA FORGIA. Signor Presidente, avevo premesso che vi è una certa difficoltà da parte nostra a produrre posizioni univoche. Comunque voglio stare al compito, cercando di rispondere ed esprimendo opinioni sulle questioni sollevate. Fondamentalmente ne vedo tre.

Il senatore D'Onofrio «minaccia» di mettermi in difficoltà, di mettere in difficoltà cioè la posizione da noi esposta circa uno stretto collegamento tra la vita dei Consigli regionali e dei loro Governi e i senatori federali, con la ricerca della definizione della natura di organo dello Stato del Senato federale.

D'ONOFRIO (*UDC*). Esatto.

LA FORGIA. Allora voglio azzardare; mentre il senatore D'Onofrio studiava diritto, io studiavo fisica, e quindi sconto un *gap* insuperabile.

D'ONOFRIO (*UDC*). Sono identiche le questioni ed i problemi di equilibrio che le due scienze devono affrontare.

LA FORGIA. Azzarderei a dire che il Senato federale è un organo della Repubblica più che un organo dello Stato.

D'ONOFRIO (*UDC*). Chiedo scusa, ma questo è un punto centrale della vicenda. Il Governo lo chiama Senato federale; se lo chiamiamo Senato della Repubblica, è un'altra cosa. Non si può dire che gli aggettivi siano identici. Senato federale indica un soggetto che nasce da un'ipotesi federale; Senato della Repubblica è un concetto che fa riferimento al vigente articolo 114 della Costituzione. Alla luce dell'articolo 114 della Costituzione, la Repubblica si articola in Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato. Il Senato della Repubblica ragionevolmente può rappresentare questi diversi livelli istituzionali; che rappresenti il popolo è altro discorso. Chiamarlo invece Senato federale, come ha fatto il Governo nella sua proposta, è una scelta diversa. Non si possono usare indistintamente i termini. Secondo il criterio del Governo – si può anche non essere d'accordo – la formula Senato federale della Repubblica è diversa, di proposito, da Senato della Repubblica.

LA FORGIA. La scienza giuridica del senatore Bassanini mi suggerisce che il *Bundesrat*, espressione assolutamente diretta addirittura degli Esecutivi dei *Länder*, è classificabile come organo...

D'ONOFRIO (*UDC*). Io parlo della Costituzione italiana, non di quella di altri Paesi. Ci dobbiamo occupare della nostra Costituzione, non dei libri di diritto costituzionale.

LA FORGIA. Io mi sono messo nelle sue mani, senatore D'Onofrio, confessando la mia ignoranza, ma la prego di non approfittarne.

D'ONOFRIO (*UDC*). Non credo che in Germania esista una Costituzione come quella italiana.

LA FORGIA. La mia era un'ipotesi, un modo di ragionare puramente verbale, con poco riscontro formale. Sono portato a intuire che una forte connessione con la dinamica politica regionale nella elezione dei senatori federali appartenenti a una certa Regione, forse è poco congruente con una natura statutale, secondo la definizione dell'articolo 114 della Costituzione rinnovato; si potrebbe attribuire al Senato federale – intuitivamente, dico io – il carattere di organo che non appartiene né allo Stato, né alle Regioni. E su questo mi fermo qui.

Sul federalismo fiscale, sono assolutamente convinto che l'attuazione di quanto introdotto e disposto dall'articolo 119 della Costituzione abbia una importanza assoluta e vorrei dire persino pregiudiziale, anche perché senza la costituzione di un'autentica fiscalità federale anche il rapporto di responsabilità tra Governi regionali, Consigli regionali e popolazioni regionali avrà difficoltà ad instaurarsi. Nonostante l'elezione diretta dei Presidenti delle Regioni, il rapporto diretto di rappresentanza e di governo tra le istituzioni regionali e le popolazioni regionali resta un rapporto labile, che ha un disperato bisogno di essere consolidato intorno a principi di responsabilità fiscale. In difetto di questo, credo che si vada poco lontano. A quel punto starei persino per dire che, a fronte di un autentico sistema di fiscalità federale, perfino la legge finanziaria potrebbe essere consegnata alla Camera dei deputati essendo solo eventualmente richiamabile da parte del Senato federale, mentre in assenza di un'attuazione dell'articolo 119 mi sembra irragionevole pensare che la ripartizione delle risorse avvenga senza una valutazione convergente.

Sul tema della legislazione concorrente, l'ultima osservazione che faccio, sempre naturalmente con la cautela dovuta a quella confessione che ho fatto in apertura circa la mia incompetenza giuridica, è che mi sono molto affezionato al concetto di legislazione concorrente nel senso che, a mio avviso, l'identificazione di un'area di legislazione concorrente rende conto della necessaria ridondanza del processo decisionale derivante dal perseguimento di una altrettanto necessaria flessibilità del sistema istituzionale. Quindi, ritengo che, sia pure corretto, rivisitato, ridefinito nei suoi confini, ma dal punto di vista dell'impianto logico-filosofico l'impianto dell'articolo 117 così come fissato con la riforma del 2001 non debba essere messo in discussione. Apprezzo pertanto che sotto tale profilo l'impianto di tale articolo non sia messo in discussione dalla proposta del Governo. Naturalmente, di fronte a fatti e ad argomentazioni nuove e più convincenti, potremmo anche noi farci idee diverse e giungere a conclusioni diverse. Al momento, l'assetto dell'articolo 117 e la sua funzione (mi pare che nella relazione si definisca «parametrica» in rapporto alla definizione delle relazioni tra Senato federale e Camera dei deputati) restano secondo me la via maestra.

PRESIDENTE. Ringrazio i rappresentanti della Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome per il contributo offerto ai nostri lavori.

Dichiaro conclusa l'audizione e rinvio il seguito dell'indagine conoscitiva ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 9,50.

